

Giurisprudenza Penale

Liberazione anticipata anche per chi sconta la pena svolgendo lavori di pubblica utilità

di Fabio Fiorentin

N. 13 - 02 Aprile 2025

Guida al Diritto

Stampa

L'istituto della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 57 e 76 della legge 689/1981, 47 comma 12-bis e 54 dell'ordinamento penitenziario, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Così si è espressa la Cassazione con la sentenza 13 marzo 2025 n. 10302.

Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 10 gennaio-13 marzo 2025 n. 10302 - Presidente De Marzo; Relatore Curami; Pm - conforme - Baldi

LA MASSIMA

Carceri e sistema penitenziario - Ordinamento penitenziario - Articolo 54 Op - Benefici al condannato - Liberazione anticipata - Articoli 57 e 76 della legge 689/1981, 47 comma 12-bis e 54 Op - Lavori di pubblica utilità - Applicazione. (Op, articoli 47, comma 12-bis e 54; Legge 689/1981, articoli 56 e 76)

L'istituto della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 ordinamento penitenziario, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 57 e 76 della legge n. 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ordinamento penitenziario, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

L'istituto della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 57 e 76 della legge 689/1981, 47 comma 12-bis e 54 dell'ordinamento penitenziario, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Così si è espressa la Cassazione con la sentenza 13 marzo 2025 n. 10302.

Il caso sottoposto all'esame della Cassazione

La Corte di cassazione ha dunque affermato l'applicabilità dell'istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (Lpu) introdotta dalla riforma Cartabia (Dlgs 150/2022), demandando la relativa competenza applicativa alla magistratura di sorveglianza. Qualora tale innovativo orientamento dovesse consolidarsi si produrrebbero – in assenza di un intervento del legislatore - ricadute pesantissime sul piano sistematico e sulla stessa operatività, tali da rendere estremamente difficile l'applicazione effettiva di tale beneficio.

Converrà andare con ordine.

Il caso nasce dall'impugnazione della Procura della Repubblica di Torino nei confronti di un'ordinanza del Gip del Tribunale della stessa città il quale, nelle vesti di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata dall'interessato aveva concesso, ai sensi degli artt. 76 della L. 689/1981, 47 comma 12-bis e 54 ord. penit., la liberazione anticipata in relazione alla pena di un anno e quattro mesi applicata con sentenza di patteggiamento e sostituita con i lavori di pubblica utilità ragguagliati in 960 ore, rideterminando la pena espianda in anni uno, mesi due e giorni quindici di reclusione, ragguagliati in complessive 870 ore di Lpu.

Ai fini della propria decisione, il giudice dell'esecuzione si era basato sulla relazione dell'Uepe dalla quale emergeva una valutazione positiva del lavoro svolto dall'interessato, dalla quale poteva dunque desumersi integrato il presupposto – richiesto dalla disposizione penitenziaria (art. 54 ord.penit.) della adesione da parte del condannato all'opera di rieducazione.

La Cassazione ha affermato l'applicabilità dell'istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, introdotta dalla riforma Cartabia

Ad avviso della Procura di Torino, l'ordinanza impugnata sarebbe stata viziata sotto molteplici profili: per l'incompetenza funzionale del Ge, essendo, l'istituto della liberazione anticipata, attribuito alla competenza esclusiva del giudice di sorveglianza; per il fatto di avere, il Ge, fatto applicazione di un istituto previsto in rapporto a una pena detentiva (tale non essendo il lavoro di pubblica utilità); per la circostanza che il rinvio operato dall'articolo 76 della legge 689/1981 alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario «in quanto compatibili» non consentirebbe di estendere l'istituto della liberazione anticipata ai Lpu, la cui equiparazione alla pena detentiva ex articolo 57 della legge n. 689 del 1981 è effettuata esclusivamente ai fini del computo della pena; che, in ogni caso, l'interessato non aveva prestato l'attività lavorativa sostitutiva per almeno un semestre, secondo quanto esige invece la disposizione dell'art. 54 ord. penit. quale presupposto per la concessione della riduzione di pena; che, infine, il Ge si fosse pronunciato con ordinanza ex art. 667 comma 4 c.p. p. al di fuori dei casi indicati nell'art. 676 c.p.p.

Il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva

Il lavoro di pubblica utilità è stato introdotto nel nostro ordinamento quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata per qualsiasi reato in misura non superiore a tre anni con l'art. 20 bis c.p. inserito dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo dei principi enunciati con l'art. 1, comma 17 della l. 27 settembre 2021 n. 134, legge delega della riforma "Cartabia". La riforma ha, altresì, profondamente riformato la disciplina delle "pene detentive brevi" contenuta nella legge 24 novembre 2017 n. 689, eliminando le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi della semidetenzione e della libertà controllata, sostituite da "nuove" pene sostitutive modellate sulla scorta delle misure alternative alla detenzione (detenzione domiciliare e semilibertà e, appunto, lavoro di pubblica utilità), oltre a una riforma organica delle pene pecuniarie. L'art. 57, comma 1, della legge n. 689 del 1981, novellato dal D.lgs n. 150/2022, stabilisce che «per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo», mentre la pena pecuniaria «si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva» (art. 57, comma 2, L. n. 689/81). L'art. 76 legge n. 689 del 1981, anch'esso novellato dalla riforma Cartabia, prevede infine che alle pene sostitutive «previste dal presente capo» si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). Fino alla riforma "Cartabia" il Lpu era previsto quale pena sostitutiva per un ristretto numero di reati: a) per due contravvenzioni - punite con la pena detentiva pari, nel massimo, a un anno di arresto: la guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, co. 9 bis d.lgs. n. 285/1992) e la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187, co. 8 bis d.lgs. n. 285/1992); per un delitto - punito con la reclusione pari, nel massimo, a quattro anni di reclusione: la produzione o il traffico di stupefacenti, quando il fatto è di lieve entità ed è commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, co. 5 bis d.P.R. n. 309/1990).

«Anche il Lpu sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, è concepito come pena-programma. Rispetto a quelle due diverse pene sostitutive presenta un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, essendo del tutto privo di una componente detentiva. In tale prospettiva, il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove pene sostitutive, è comparabile a quello ricoperto dall'affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Se l'affidamento in prova al servizio sociale è di gran lunga la più applicata tra le misure alternative alla detenzione concesse dall'esterno (per pene detentive inflitte entro il limite di quattro anni, cioè entro lo stesso limite in cui è oggi resa possibile l'applicazione di una pena sostitutiva), è verosimile che ciò possa dirsi un domani del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, rispetto alla semilibertà sostitutiva e alla detenzione domiciliare sostitutiva. D'altra parte, spesso nella prassi l'affidamento in prova al servizio sociale, nei confronti dei soggetti ammessi dalla libertà, è una misura non correlata a particolari obblighi e prestazioni trattamentali, che può risultare debole sul piano dei contenuti positivi e delle potenzialità rieducative. Non altrettanto può dirsi del Lpu, imperniato su attività lavorative che hanno una spiccata attitudine rieducativa e risocializzante e che, anche nella prospettiva della persona offesa dal reato e della società, sono percepite come un reale contenuto sanzionatorio, sostitutivo della pena detentiva di breve durata inflitta al condannato.»

(Relazione illustrativa del D.lgs. n. 150/2022)

La Corte prende le mosse dalla premessa che in linea di tesi il richiamo dell'art. 76 L. n. 689/81 all'art. 47 comma 12-bis ord. penit., a cui mente «all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale... può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54» consente di ritenere che l'istituto della liberazione anticipata possa estendersi alle "nuove" pene sostitutive, sia pure entro i limiti della "clausola di compatibilità" contenuta nella medesima disposizione dell'art. 76 cit.

Una lettura (troppo?) ampia della "clausola di compatibilità" apre la strada alla liberazione anticipata per i Lpu

Il secondo passaggio del percorso motivazionale affronta quindi il profilo di eventuali incompatibilità strutturali tra liberazione anticipata e i lavori di pubblica utilità che ostino all'estensione del beneficio della riduzione di pena alla detta pena sostitutiva.

Il secondo passaggio del percorso motivazionale affronta il profilo di eventuali incompatibilità strutturali tra liberazione anticipata e i lavori di pubblica utilità

La Corte ricorda che la norma dell'art. 54 ord. penit. è stata a lungo interpretata dalla giurisprudenza, alla luce del dettato letterale della evocata disposizione penitenziaria, quale istituto strettamente correlato all'espiazione della pena nello stato detentivo carcerario o, comunque, a una situazione di marcata restrizione della libertà personale, quali la detenzione domiciliare e la semilibertà. A tali prime ipotesi applicative, si è, successivamente, aggiunta la disposizione del comma 12-bis dell'art. 47 ord. penit., introdotta con l'art. 3 della l. 19 dicembre 2002, n. 277, che ha espressamente previsto la concessione della liberazione anticipata anche all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dimostrato un «concreto recupero sociale». La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, esteso l'applicabilità dell'istituto anche con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale (ritenendo l' "irrazionalità" di un sistema che consentisse la liberazione anticipata all'affidato in prova e non al liberato condizionalmente, sul quale gravano le prescrizioni ancor più restrittive della libertà vigilata, cui si sottrae il condannato sottoposto alla misura di cui all'art. 47 ord. penit.). La Cassazione, con la pronuncia in commento, compie un ulteriore passo con l'affermazione «che la natura detentiva della misura in espiazione non è più un discrimine per la concessione del benefici, dal momento che, per poter beneficiare della libertà anticipata, non è richiesto che la detenzione sia in atto e comporti la carcerazione all'interno di istituto penitenziario, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale in corso, sulla cui protrazione temporale l'istituto vada ad incidere in senso favorevole al condannato, anticipandone la cessazione».

I richiami su cui si fonda l'assunto affermato dalla sentenza in analisi non appaiono così persuasivi a sostenerne la fondatezza

Si tratta di un approdo che si fonda sul richiamo ad alcuni precedenti arresti che avevano ritenuto applicabile la liberazione anticipata ai

condannati al momento dell'istanza liberi (perché in sospensione della pena), quando tale stato fosse conseguito non già all'avvenuta integrale espiatione della pena, bensì all'intervento di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, succeduto a un periodo di detenzione con riguardo al quale si possa valutare l'eventuale partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (è richiamata la sentenza n. 1490/2000, Rv.215936 – 01); ovvero al condannato che dopo un periodo di custodia cautelare doveva espiare un periodo residuo di reclusione sotto forma di affidamento al servizio sociale (è citata la pronuncia n. 30302/2001, Rv.219554 – 01). I richiami su cui si fonda l'assunto affermato dalla sentenza in analisi non appaiono, dunque, così persuasivi a sostenerne la fondatezza, dal momento che, nei propri richiami precedenti la Cassazione si era limitata ad affermare l'applicabilità della liberazione anticipata in favore, bensì, di un condannato libero al momento della decisione del giudice di sorveglianza, ma pur sempre in relazione a periodi di detenzione ordinaria o cautelare presofferti dal condannato stesso, mantenendo dunque ben saldo l'essenziale collegamento tra la concedibilità del beneficio e l'espiatione di una pena di tipo detentivo.

LA NORMA DELL'OP

Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 54, comma 1

«1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».

Si deve, inoltre, rilevare che i casi in cui la liberazione anticipata è concedibile all'infuori del contesto detentivo ordinario sono caratterizzati dall'espressa previsione legislativa: si pensi alla liberazione anticipata che può essere concessa al condannato ammesso, rispettivamente all'affidamento al servizio sociale (art. 47, comma 12-bis, cit.), all'affidamento terapeutico (art. 94, comma 6, d.P.R. 309/1990) oltre che alla detenzione domiciliare e alla semilibertà (art. 54, comma 1, ord.penit.).

L'estensione della liberazione anticipata alla liberazione condizionale (rectius: al periodo trascorso il libertà vigilata) si fonda, invece, sulla sentenza costituzionale n. 273/2001 con la quale la Consulta ha sancito che l'istituto della liberazione condizionale ha «superato la logica esclusivamente premiale cui era ispirato», per volgersi nella direzione del «finalismo rieducativo della pena», nella «logica del trattamento del condannato», con sostanziale sua assimilazione al genus delle misure alternative alla detenzione. Su tali basi, la giurisprudenza – come si è già accennato – ha esteso alla liberazione condizionale l'istituto della liberazione anticipata, in analogia alla previsione dell'art. 47, comma 12-bis, ord. penit. (Cass., sez. I, 7 aprile 2009, n. 17343).

Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di istituto strettamente collegato all'esecuzione di pena detentiva: l'art. 176 c.p. stabilisce, infatti, che possa accedere alla liberazione condizionale il condannato a pena detentiva che abbia tenuto, durante il tempo della sua esecuzione, un comportamento «tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento» e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, a meno che si dimostri l'impossibilità di provvedere in tal senso. La disposizione richiede, inoltre, che sia stata già espiata una determinata quota di pena (almeno trenta mesi e comunque non meno della metà di quella inflitta) e che il residuo non superi una certa soglia (cinque anni). Una specifica regola è dettata per il condannato all'ergastolo, che può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.

Inoltre, occorre ricordare sul piano sistematico che la sentenza costituzionale n. 66 del 2023 ha espressamente riconosciuto che «La connessione tra libertà vigilata e liberazione condizionale, inoltre, consente di disvelare meglio la natura della prima. Ben vero che la sentenza n. 282 del 1989 ritenne superfluo chiarire (ai fini però dello scioglimento dello specifico dubbio che allora veniva all'esame) se la libertà vigilata ai sensi dell'art. 230, primo comma, numero 2), cod. pen. sia «sanzione penale (autonoma)» o «misura di sicurezza»: ma proprio in quella pronuncia si era significativamente affermato che l'istituto è da considerarsi «attenuazione, in sede d'ammissione alla liberazione condizionale, dell'originaria pena detentiva», e che la liberazione condizionale «sostitui[sce] al rapporto esecutivo della pena carceraria il rapporto esecutivo della libertà vigilata di cui all'art. 230, n. 2, c.p.», affermando quindi che: «liberazione condizionale e libertà vigilata, invece, costituiscono un tutt'uno e si delineano, unitamente considerate, come una misura alternativa alla detenzione.».

L'istituto nel sistema penale trova applicazione o con riguardo alle ipotesi indicate dal legislatore ovvero nel caso di una misura che è essa stessa misura alternativa

In altri termini: l'istituto della liberazione anticipata nel sistema penale trova applicazione o con riguardo alle ipotesi indicate espressamente dal legislatore ovvero nel caso di una misura - la liberazione condizionale - che è essa stessa misura alternativa (a differenza di quanto pare ritenere la sentenza in commento, che la qualifica impropriamente "modalità di esecuzione della pena").

Il passo compiuto con la sentenza in analisi, rompendo tale assetto sistematico appare, in definitiva, poco persuasivo. È proprio alla luce della prospettiva sistematica che si è sopra sinteticamente delineato che dovrebbe, infatti, essere letta la clausola di compatibilità contenuta nella disposizione dell'evocato art.76 L. n. 689/81 che estende alle "nuove" pene sostitutive l'applicabilità dell'art. 47 comma 12-bis ord. pen. - e quindi dell'art. 54 ord. pen.

Non pare un caso, del resto, che la stessa Relazione illustrativa al D.lgs n. 150/2022, nel riferirsi all'applicabilità della liberazione anticipata alle pene sostitutive, non faccia esplicito cenno ai Lpu.

Quest'ultima, invero, premette che «la liberazione anticipata è già oggi concedibile in rapporto al periodo di tempo trascorso in esecuzione di misure alternative alla detenzione. Quanto alla semilibertà, perché è eseguita in parte in carcere, al pari delle pene detentive; quanto alla detenzione domiciliare, perché si tratta di misura espressamente richiamata dall'art. 54, co. 1 l. n. 354/1975; quanto all'affidamento in prova

al servizio sociale, perché ad esso si riferisce l'art. 47, co. 12 bis l. n. 354/1975».

La Relazione continua ricordando che la giurisprudenza ha esteso la sfera applicativa della liberazione anticipata anche alle sanzioni sostitutive della legge n. 689/1981 (semidetenzione e libertà controllata: Cass. I, 18 novembre 1993, n. 4964, RV 197518-01) e osservando che qualora si negasse l'operatività della liberazione anticipata in relazione alle nuove pene si provocherebbe un effetto disincentivante, poiché: «Per il condannato a pena detentiva, infatti, risulterebbe soluzione più favorevole l'accesso a misure alternative alla detenzione, per le quali la liberazione anticipata è ammessa. Viceversa, la riduzione di pena per la liberazione anticipata può contribuire al successo applicativo delle pene sostitutive, anche in rapporto alla possibilità di anticipare il momento in cui, ai sensi del nuovo art. 47, co. 3 ter l. n. 354/1975, è possibile per il condannato chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale.»

Ebbene, appare fin troppo ovvio che il riferimento della Relazione illustrativa non può che riferirsi alle pene della detenzione domiciliare e semilibertà sostitutive, poiché la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale impone all'interessato limitazioni, controlli e obbligazioni di natura ben più gravosa (si pensi, a titolo di esempio, all'obbligo riparatorio imposto dal comma 7 dell'art. 47 ord. penit., o a quello della permanenza notturna al domicilio) degli oneri e limiti alla sfera personale correlati al Lpu, il quale oltretutto attribuisce vantaggi maggiori al condannato di quelli ottenibili con la misura alternativa (ad esempio, in materia di revoca della confisca) e dunque appare del tutto ipotetico che un condannato ammesso al Lpu possa chiedere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

La sentenza determina la rottura della coerenza sistematica della riforma "Cartabia"

L'asimmetria che viene a prodursi sul piano sistematico, non costituisce, tuttavia, la più grave conseguenza del principio affermato dalla Cassazione con l'arresto che si commenta.

Quest'ultimo, infatti, una volta affermata l'applicabilità al Lpu dell'istituto della liberazione anticipata, individua la relativa competenza applicativa in capo al magistrato di sorveglianza anziché attribuirla al giudice che ha disposto la detta pena sostitutiva, fondandosi sul disposto dell'art. 69-bis, ord. penit., novellato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112.

La competenza del magistrato è l'unico caso in cui verrebbe iscritto nell'Ufficio un procedimento non collegato a un'esecuzione in carico alla sorveglianza

Sotto il profilo sistematico, risalta, invero, l'eccentricità della soluzione di diritto adottata dalla Cassazione, poiché la affermata competenza del magistrato di sorveglianza risulta – a quanto consta – l'unico caso in cui verrebbe iscritto presso l'Ufficio di sorveglianza un procedimento non collegato a una esecuzione in carico alla sorveglianza, iscrizione che – peraltro – il registro informatizzato SIUS non consente. Il detto registro, infatti, non permette l'iscrizione di procedimenti di sorveglianza che non siano agganciati a un numero SIEP della Procura che cura l'esecuzione, che a sua volta corrisponde a un titolo esecutivo trasmesso dalla Procura alla sorveglianza per la sua esecuzione: ipotesi che, nel caso del Lpu, non ricorre.

Un tale approdo infligge un vulnus sistematico ancor più grave alla complessiva disciplina delle "nuove" pene sostitutive, poiché foriere di inoculare pressoché irrisolvibili problematiche sul piano applicativo, delle quali, peraltro, i giudici di legittimità paiono avvedersi, facendo riferimento a «esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell'esecuzione», ritenendo, tuttavia, che esse «non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa.»

Viene da chiedersi, tuttavia, proprio sul profilo interpretativo, perché la Cassazione non abbia valutato il dato sistematico, chiaramente emergente dal disposto del comma 3, art. 63 L. n. 689/81, il quale testualmente recita: «Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, salvo non ricorrano le condizioni per la revoca della misura sostitutiva nei casi previsti dall'articolo 66 della legge n.689/1981, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma, legge n. 689/1981.»

Anche a ritenere applicabile al Lpu la liberazione anticipata, infatti, l'evocato dato normativo indica in modo inequivocabile che, in materia di gestione ed estinzione della pena del Lpu sia competente il giudice che li ha disposti e a una tale indicazione ci si sarebbe dovuti orientare – alla luce di una lettura sistematica della disciplina coinvolta – anche con riferimento alla liberazione anticipata che costituisce, appunto, una possibile causa di estinzione della pena.

Le gravi ricadute sul piano applicativo

Sul piano applicativo, il novellato articolo 63 della legge 689/1981, come modificato dall'articolo 71, lettera m), del Dlgs 150/2022, si occupa dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, prevedendo testualmente che la sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano la detta pena sostitutiva sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'UEPE che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70 della stessa legge 689/1981, che riguardano essenzialmente la confezione dell'eventuale provvedimento di cumulo.

Appena ricevuto il provvedimento giudiziale, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'Uepe. Se il condannato è detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'Uepe per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

Appare evidente, se l'orientamento espresso dalla sentenza non sarà modificato, il pericolo di un grave corto circuito applicativo

Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia territorialmente competenti di verificare l'effettivo svolgimento del Lpu. L'Uepe deve riferire al giudice non solo sull'effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» (art. 63, comma 3, L. 689/1981).

Dal momento che il Dlgs 150/2022 attribuisce – come si è sopra visto - la competenza a gestire la pena sostitutiva del Lpu al giudice che lo ha disposto, il magistrato di sorveglianza resta completamente all'oscuro dell'esistenza stessa di un'esecuzione in rapporto alla quale egli dovrebbe essere chiamato ad applicare di ufficio – secondo le rigide scansioni procedurali imposte dall'art. 69-bis ord.penit. come novellato dal D.L. 92/2024 – il beneficio della liberazione anticipata.

Appare, pertanto, del tutto preclusa al giudice di sorveglianza la possibilità di individuare tali ipotesi applicative. Quali sono, precisamente, i momenti della fase esecutiva nei quali si effettuerà la valutazione ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 54 ord.penit. ? Come è noto, essi coincidono con l'istanza del condannato ai fini dell'ottenimento di una misura alternativa o altro beneficio analogo ovvero con il termine di 90 giorni antecedenti al fine pena. Quale facoltà residuale, è possibile per il condannato formulare un'apposita istanza per particolari motivi diversi da quelli indicati nei primi due casi sopra indicati.

Orbene, nel caso dei Lpu, le prime due ipotesi non potranno mai verificarsi nella pratica, poiché il condannato ai Lpu non ha interesse a domandare una misura alternativa alla detenzione e il magistrato di sorveglianza, essendo completamente estraneo all'esecuzione di tale pena sostitutiva, non sarà materialmente in grado di verificare quando si compirà il termine dei 90 giorni antecedenti alla conclusione dell'esecuzione. L'interessato, dal canto suo, dovrebbe adire il magistrato di sorveglianza prospettandogli motivazioni diverse da quelle afferenti alle due ipotesi sopra indicate, a pena di inammissibilità dell'istanza.

Appare evidente, in definitiva, se l'orientamento espresso dalla sentenza in commento non sarà modificato, il pericolo di un grave cortocircuito applicativo.

Non si tratterebbe, oltretutto, dell'unica, pur gravissima, criticità. Infatti, a seguire il principio di diritto affermato dalla Cassazione, analoga soluzione applicativa dovrebbe essere adottata con riferimento all'istituto di cui all'art. 51-bis ord.penit. in tema di estensione della pena dei Lpu a un nuovo titolo esecutivo, operazione che dovrebbe essere effettuata sempre da quel medesimo magistrato di sorveglianza che nemmeno è a conoscenza dell'esistenza del procedimento di esecuzione originario.

Una notevole difficoltà sul piano operativo si porrebbe, inoltre, con riferimento al calcolo della liberazione anticipata sui Lpu, che dovrebbe essere parametrato alla pena detentiva originaria e anche questo appare un profilo di marcata eccentricità rispetto le misure alternative, la cui durata coincide con la durata della pena detentiva originaria e su questa misura della pena viene calcolata la liberazione anticipata.

La soluzione di diritto affermata dalla sentenza in commento, se si dovesse consolidare, è, infine, suscettibile di produrre ulteriori ricadute "a cascata"

Restando ancora sul piano applicativo, l'attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza sulla liberazione anticipata per il Lpu potrebbe innescare un possibile contrasto di decisioni – che il sistema introdotto dalla riforma "Cartabia" non ha (ovviamente) previsto - tra la valutazione del magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata e quella effettuata dal giudice di merito in sede di valutazione dell'esito dei Lpu.

I possibili effetti "a cascata" del principio affermato dalla Cassazione

La soluzione di diritto affermata dalla sentenza in commento, se si dovesse consolidare, è, infine, suscettibile di produrre ulteriori ricadute "a cascata": affermata l'applicabilità della liberazione anticipata in materia di Lpu come pena sostitutiva, non vi sarebbe, infatti, ragione per negare che il medesimo istituto possa operare con riferimento ai Lpu effettuati in connessione con la MAP ex art. 168 bis c.p. (restando a questo punto la questione irrisolvibile dell'applicazione di una riduzione di pena ad una pena che non esiste) nonché alla pena dei Lpu applicata per i reati di competenza del Giudice di Pace (anche in questo caso, contraddittoriamente, il beneficio dovrebbe essere applicato da un giudice diverso da quello incaricato di gestire la misura).

La gravità delle conseguenze sistematiche e operative generate dall'orientamento assunto con la sentenza che si è esaminata dovrebbe muovere a una riflessione sulla sostenibilità della medesima e sull'opportunità di un revirement che, qualora non adottato, imporrebbe l'intervento del legislatore per la puntuale regolamentazione della materia.